



CNEF Consiglio
Nazionale
Forense

Ufficio studi

Roma, 28 novembre 2023

Spett.le COA di Ivrea

Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 4238/2023

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti

Quesito n. 69, COA di IVREA
Parere 28 novembre 2023

Il COA di Ivrea formula quesito in ordine alla possibilità, ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, di derogare al numero minimo di udienze da documentare entro il 31 dicembre autocertificando un numero delle stesse inferiore (n. 3) per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato.

La permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio è disciplinata dall'art. 1-*quater* dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La lettera b) del citato articolo stabilisce che l'esercizio continuativo di attività nel settore penale viene comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.

Come noto, il Consiglio Nazionale, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 recante il *Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*, ha adottato il Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio che, all'art. 5, dettaglia i requisiti per la permanenza dell'elenco. Requisiti che possono essere derogati nei casi prescritti dal Regolamento medesimo.

Nel caso sottoposto, si ritiene che si versi nella ipotesi di cui all'art. 9 del Regolamento che primo periodo del comma terzo prevede che *"In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, l'avvocato dovrà presentare la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque salvo diversa valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento."*

Ciò detto, si sottolinea che anche il numero di udienze pari a cinque previsto dalla disposizione regolamentare citata è derogabile con conseguente potere valutativo della Commissione costituita presso il Consiglio Nazionale di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento cit.

Per i motivi già indicati, è ben possibile che l'avvocato ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, autocertifichi un numero di udienze inferiori a quelle prescritti sia dall'art. 5 che dall'art. 9 del Regolamento cit. *per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato*, fermo restando a) la necessità che il Consiglio dell'Ordine indichi specificamente le ragioni e ne dia evidenza nel relativo parere e b) la valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento cit.